

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 200/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 102pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Amilcare RIVETTI, all'epoca dei fatti Socio e dal 4.11.2011 anche amministratore unico della Società Calcio Como s.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Amilcare RIVETTI per non aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 1 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed all'art. 15, comma 1, e 19 dello Statuto Federale, provveduto a depositare le 4 scritture private riguardanti la cessione, per le stagioni sportive 2010/11 e 2011/12, della totale gestione tecnica, organizzativa, sportiva, economica e finanziaria, dell'intero settore giovanile del Calcio Como s.r.l. all'A.S.D. Calcio Giovanile Como; per aver ricevuto, in esecuzione delle stesse, ingenti somme di denaro e per aver tenuto rapporti, specie economici e finanziari, con il c.d. Gestore cessionario del menzionato settore giovanile;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Amilcare RIVETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 12 mesi di inibizione ed € 5.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Amilcare RIVETTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio